

§ 4.1.62 - L.R. 7 agosto 2017, n. 22 .

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2008, N. 10 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008) E CONSEGUENTI DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(Bollettino Ufficiale n. 13, del 11/08/2017)

Art. 1.

*(Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))*

1. L'articolo 10 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 2.

(Disposizioni attuative)

1. Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale del comparto, come incrementato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse), è decurtato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Vice dirigenza in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *(Omissis) (1)*

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

(1) Comma abrogato dall'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 27.